

All. 1 Target destinatari RVA come indicati da Decisione istitutiva Fondo Europeo per i Rimpatri 2008-2013 e Linee guida attuazione programmi di rimpatrio volontario assistito

Decisione 575/2007/ CE istitutiva del Fondo europeo Rimpatri 2008-2013

Articolo 7 Gruppi di riferimento

1. Ai fini della presente decisione i gruppi di riferimento comprendono:

- a) tutti i cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro richiesta di protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;
- b) tutti i cittadini di paesi terzi che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di tale Stato membro;
- c) tutti i cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro e che, conformemente all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro, utilizzano il rimpatrio volontario;
- d) tutti gli altri cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

2. Per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

Art. 18 Orientamenti strategici

2. Per gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), tali orientamenti applicano in particolare le priorità comunitarie al fine di promuovere:

- a) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non sono in possesso di un passaporto o di altro documento di identità;
- b) il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non rientrano nel campo di applicazione di accordi comunitari di riammissione o di accordi bilaterali di riammissione, al fine di rafforzare l'obbligo di uno Stato membro in forza del diritto internazionale di riammettere i suoi cittadini;
- c) il rimpatrio verso un determinato paese di cittadini di paesi terzi e apolidi che sono giunti da tale paese o che vi hanno soggiornato pur non avendone la cittadinanza;
- d) il rimpatrio di persone che non hanno l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri, come i richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa e le persone che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
- e) il rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili*.

***Art. 5 Vulnerabili** della Decisione "Categorie vulnerabili: comprendono i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale

DECRETO MINISTRO DELL'INTERNO 27 ottobre 2011 - Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito

Art. 4 Priorità di ammissione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito

1. I programmi di rimpatrio volontario e assistito sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le priorità di seguito indicate:

- a) soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis, del Testo unico;
- b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;
- e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Testo unico.

All. 2 Target destinatari RVA progetti approvati Azioni 1,2 e 3 AP2013

TARGET AVVISO FR 2013 AZIONE 1 E SPECIFICO DEL PROGETTO APPROVATO

Destinatari target da avviso Azione 1 "Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei Paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici"	Progetto finanziato PROG 105010 - PARTIR VI target progettuale da proposta ammessa a finanziamento (Beneficiario: OIM)
<p>Art. 5 comma 5.1 "Conformemente alla vigente normativa italiana (Legge n. 129 del 2 agosto 2011 e Decreto Ministeriale 27 ottobre 2011 e, ove applicabili, le "Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito"), sono destinatari dei progetti i gruppi di cui all'art. 7 della Decisione 2007/575/CE, nonché vittime di tratta (art. 18 del D.Lgs. n. 286/98) e casi assimilabili (art. 13 della Legge 228/2003) che intendono rinunciare al programma nazionale ed optano per il rimpatrio volontario assistito, purché appartenenti a categorie vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale."</p> <p>Le attività progettuali devono essere attuate sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della Decisione 2007/575/CE, "Misure ammissibili negli Stati membri".</p>	<p><u>Destinatari target sintetico da proposta progettuale approvata:</u> 1055 immigrati vulnerabili di paesi terzi</p> <p><u>Destinatari target descrittivo:</u> in linea con l'Avviso pubblico AP2013 az. 1, le attività saranno realizzate nell'arco di 12 mesi, ovvero fino al giugno 2015 e saranno rivolte a 1055 cittadini di paesi terzi presenti in Italia tra le categorie vulnerabili indicate all'art. 5.1 dell'Avviso Pubblico</p>

TARGET DA AVVISO FR 2013 AZIONE 2 E SPECIFICO DEL PROGETTO APPROVATO

<p>Destinatari target da avviso Azione 2 "Programmi di rimpatrio volontario assistito per gruppi di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello Stato membro"</p>	<p>Progetto finanziato PROG-104559 AUSILIUM – modulo 2 target progettuale da proposta ammessa a finanziamento (Beneficiario: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)</p>
<p>Art. 5 comma 5.1 "Sono destinatari del progetto i cittadini di paesi terzi ammissibili per il ritorno volontario assistito, sulla base di quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Decisione 2007/575/CE, nonché della vigente normativa italiana (Legge n. 129 del 2 agosto 2011 e, ove applicabili, delle relative Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito). Il progetto selezionato dovrà garantire la capacità tecnica ed organizzativa di effettuare operazioni di RVA in qualsiasi Paese di origine dei potenziali destinatari."</p>	<p>Destinatari target sintetico da proposta progettuale approvata: 950 cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o residenza nello stato membro Destinatari target descrittivo: il progetto si prefigge di assistere 950 migranti, prevalentemente in posizione irregolare o a rischio di irregolarità di cui all'art. 5.1 dell'Avviso Pubblico- Az. 2 –AP 2012-2013, da realizzarsi entro il 30 giugno 2015</p>

TARGET DA AVVISO FR 2013 AZIONE 3 E SPECIFICO DEI PROGETTI APPROVATI

Destinatari target da avviso Azione 3 e AP2013 "Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati"	Progetto finanziato PROG 105101 - Integrazione di Ritorno modulo 2 - target progettuale da proposta ammessa a finanziamento (Beneficiario: CIR - Consiglio Italiano Rifugiati)	Progetto finanziato PROG 104970 - ERMES (Beneficiario: CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo)	Progetto finanziato PROG 105221 - Sahel Sviluppo - Attività produttive nel Paese di origine degli immigrati maliani presenti in Italia (Beneficiario: Sviluppo 2000 consorzio)	Progetto finanziato PROG 105438 - REMPLOY 3 in Difficoltà e loro Accoglienza target progettuale da proposta ammessa a finanziamento (Beneficiario: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni)
Art. 5 comma 5.1 "Sono destinatari del progetto cittadini di paesi terzi ammissibili per il ritorno volontario assistito, sulla base di quanto disposto dagli artt. 5 e 7 della Decisione 2007/575/CE, nonché della vigente normativa italiana (Legge n.129 del 2 agosto 2011 e, ove applicabili, delle relative Linee Guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito)"	<u>Destinatari target sintetico da proposta progettuale approvata: 80 cittadini paesi terzi</u> <u>Destinatari target descrittivo: 80 migranti appartenenti alla categorie eleggibili - secondo art. 7 della decisione 2007/575/CE e della vigente normativa italiana - provenienti da Ghana, Algeria, Ecuador, Colombia, Perù, presenti soprattutto a Roma-Lazio e Milano-Lombardia non escludendo il coinvolgimento di sportelli territoriali CIR e rete nazionale RIRVA potendo includere casi provenienti da altre regioni previa verifica possibilità di attivare coerenti e completi servizi di pre- partenza</u>	<u>Destinatari target sintetico da proposta progettuale approvata: 80 cittadini di paesi terzi (Marocco, Tunisia, Albania)</u> <u>Destinatari target descrittivo: per 80 cittadini stranieri provenienti da Marocco, Tunisia e Albania, che vivono in Italia in particolare nelle province: -Regione Emilia Romagna: Bologna, Modena, Ferrara Forlì, Rimini e Cesena -Regione Lazio: Roma, Viterbo, Frosinone, Latina; -Regione Umbria: Perugia, Terni, che intendono tornare nel loro paese di origine con un progetto di inserimento lavorativo o avvio di attività microimprenditoriale.</u>	<u>Destinatari target da proposta progettuale approvata: 80 immigrati provenienti dal Mali, presenti sul territorio nazionale con particolare riguardo a quelli presenti in Calabria</u>	<u>Destinatari target sintetico da proposta progettuale approvata: 80 migranti a rischio di irregolarità e/o vulnerabilità Destinatari target descrittivo: 80 migranti e le loro famiglie irregolari o a rischio di irregolarità</u>

ALL. 3



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio VI

Rimpatrio Volontario Assistito: Il Processo Informatico

Vers. 2.0 - Giugno 2014

Modifiche alla vers 1.0 – Ottobre 2013 del processo informatico RVA:

1. **Pag. 2** – Inserimento paragrafo “*Assunzioni per l'impostazione del processo informatico*”, con particolare riferimento al trattamento dell'azione 3 tramite sistema informatico.
2. **Pag. 3** - Inserimento nella fase di FASE DI PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DELL'ISTANZA DI RIMPATRIO, dell'invio della mail agli utenti Prefettura per l'inserimento di una nuova istanza (*Il sistema informatico:e invia una mail agli utenti della Prefettura competente indicando che è stata inserita una nuova istanza*).
3. **Pag. 4** – Eliminazione della compilazione del CUI del migrante da parte delle Prefetture alla ricezione dell'esito delle verifiche dalle Questure sia in caso di esito favorevole sia in caso di esito non favorevole (*...la Prefettura: inserisce/modifica il CUI del migrante e dei relativi parenti se non è già stato inserito da Questura...*).
4. **Pag. 9** - Descrizione dell'invio di mail agli utenti del sistema RVA tramite il sistema di comunicazione interno all'applicativo (*In qualunque fase del processo, ciascuno degli utenti del sistema informatico può inviare una comunicazione a uno o più utenti tramite il sistema di comunicazione interno all'applicativo. In tal caso, il sistema invia in automatico una mail agli utenti interessati/di competenza della pratica*).



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

1 ASSUNZIONI PER L'IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO INFORMATICO

Le Azioni finanziate dal Fondo Europeo prese in considerazione per l'informatizzazione del Processo Amministrativo sono:

- Azione 1
- Azione 2
- Azione 3.

Le azioni possono essere finanziate con i Fondi Europei e con il Fondo Nazionale, mentre l'importo del Fondo Europeo è definito e conosciuto, quello del Fondo Nazionale viene incrementato ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legislativo n. 286/98.

2 RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO: GLI ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO INFORMATICO

I soggetti coinvolti sono:

- **Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo**, che ha principalmente il ruolo di monitoraggio sull'andamento del programma **approvato**, nonché la responsabilità di mantenere aggiornato il numero totale dei rimpatri a valere sul Fondo Nazionale in base alla disponibilità del fondo stesso.
- **Prefettura** competente, che ha principalmente il ruolo di definire l'ammissione o meno dell'istanza al programma di rimpatrio e di darne pronta comunicazione agli attori coinvolti e di cambiare lo *stato* dell'istanza nel sistema.
- **Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiera del Dipartimento della Polizia di Stato**, che ha un ruolo di consultazione delle istanze e monitoraggio procedurale.
- **Questura** competente, che ha il ruolo di effettuare le verifiche previste all'art. 14-ter, comma 5 lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 286/98, e che lo straniero sia in possesso di un documento di viaggio valido o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità. La Questura provvederà alle verifiche previste dalla lettera a) in base alle risultanze eventualmente presenti nella banca dati interforze (SDI) e nel sistema di gestione del DLCI. Ogni Questura è comunque in grado di consultare tutte le informazioni presenti sul sistema informativo di tutte le istanze.
- **Ufficio di Frontiera** competente, che ha il ruolo di consultazione dell'agenda dei rimpatri calendarizzati presso il porto/aeroporto al momento dell'uscita dello straniero dalle frontiere esterne. Ogni Ufficio di Frontiera è comunque in grado di consultare tutte le informazioni presenti sul sistema informativo di tutte le istanze.
- **Beneficiari**, sono le associazioni aggiudicatarie degli Avvisi/Bandi, che hanno il ruolo di assistere lo straniero in tutte le fasi del processo di rimpatrio e di cambiare lo *stato* dell'istanza.



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

3 RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO: IL PROCESSO INFORMATICO

Di seguito è descritto il processo informatico ipotizzato prodotto sulla base di quanto indicato all'Art. 3 Accesso ai programmi di rimpatrio volontario e assistito delle Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito.

Sottoprocesso "FASE DI PREDISPOSIZIONE E VERIFICA DELL'ISTANZA DI RIMPATRIO"

- Il Beneficiario:
 - svolge l'attività di counselling effettuando una prima valutazione della richiesta del migrante
 - sceglie tra le azioni di rimpatrio quella di pertinenza: senza reintegrazione o con reintegrazione
 - inserisce online l'istanza di accesso al programma di rimpatrio volontario assistito per conto del migrante con allegato il documento che comprovi l'identità del richiedente
 - inoltra alla Prefettura competente l'istanza completa di cui al paragrafo 2.3
 - invia eventuale documentazione integrativa alla Prefettura prima dell'emissione del provvedimento di diniego
- Il sistema informatico:
 - rende visibili in automatico alla Prefettura competente tutte le istanze inoltrate dal Beneficiario e invia una mail agli utenti della Prefettura competente indicando che è stata inserita una nuova istanza
 - produce la ricevuta di ricevimento dell'istanza. La ricevuta è resa immediatamente disponibile al Beneficiario per la consegna all'interessato.
- La Prefettura inoltra l'istanza alla Questura competente.
- La Questura:
 - effettua le verifiche previste:
 - che non ricorrano i casi di esclusione previsti dall'articolo 14-ter comma 5 del decreto legislativo n. 286/98, per le verifiche previste alla lettera a) la Questura provvederà in base alle risultanze eventualmente presenti nella banca dati interforze (SDI) e nel *sistema di gestione* del DLCI;
 - che il migrante sia in possesso di un documento di viaggio valido o, in mancanza, che ne sia stata accertata l'identità.
 - invia l'esito delle verifiche alla Prefettura; in caso di esito negativo invia anche il dettaglio della motivazione.
 - l'esito viene inserito dall'utente operatore di Questura, ma viene reso visibile sul sistema a Prefettura solo dopo la validazione effettuata dall'utente funzionario di Questura.
 - inserisce il CUI del migrante e dei relativi parenti. Tale codice potrà essere inserito/modificato in qualsiasi stato della pratica.



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

- La Prefettura riceve l'esito delle verifiche dalla Questura:
 - in caso di esito favorevole:
 - la Prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in “ Ammessa – Provvedimento alla firma”
 - produce il Provvedimento di ammissione al Programma
 - stampa e firma il Provvedimento
 - scannerizza il Provvedimento firmato
 - carica sul sistema il Provvedimento firmato
 - imposta lo stato dell'istanza in “ Ammessa – Provvedimento firmato”
 - invia il Provvedimento di ammissione firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
 - imposta lo stato dell'istanza in “Ammessa – Provvedimento Notificato”
 - il sistema:
 - rende visibile lo stato dell'istanza e il Provvedimento alla Questura e al Beneficiario
 - incrementa in automatico il contatore delle domande ammesse
 - il Beneficiario informa l'interessato dell'avvenuto invio del Provvedimento di ammissione al Programma da parte della Prefettura. Il rimpatrio può essere eseguito anche se il Provvedimento non è stato ancora recapitato all'interessato.
 - Si procede con il Sottoprocesso “FASE DI ASSISTENZA AL RIMPATRIO”
 - in caso di esito non favorevole:
 - la Prefettura prima di non ammettere l'interessato al Programma richiede eventuali ulteriori informazioni/integrazioni al Beneficiario
 - il Beneficiario provvede a fornire eventuali altre informazioni e/o documenti aggiuntivi richiesti
 - in caso di non idoneità dell'integrazione:
 - la Prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in “ Non Ammessa – Preavviso di diniego alla Firma”
 - produce il Preavviso di diniego (ex art. 10 bis della legge n. 241/90), lo stampa e lo firma
 - scannerizza il Preavviso firmato
 - carica sul sistema il Preavviso firmato



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

- imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa – Preavviso di diniego firmato"
- invia il Preavviso firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
- imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa – Preavviso di diniego Notificato"
- rimane in attesa di ricevere le osservazioni da parte del migrante nei termine di legge
- il sistema rende visibile lo stato dell'istanza e il Preavviso di diniego alla Questura e al Beneficiario
- allo scadere dei termini del preavviso (verifica a cura della Prefettura):
 - in caso di non idoneità:
 - la Prefettura:
 - imposta lo stato dell'istanza in " Non Ammessa – Provvedimento di diniego alla Firma"
 - produce il Provvedimento di diniego, lo stampa e lo firma
 - scannerizza il Provvedimento di diniego firmato
 - carica sul sistema il Provvedimento di diniego firmato
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa – Provvedimento di diniego firmato"
 - invia il Provvedimento di diniego firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
 - imposta lo stato dell'istanza in "Non Ammessa – Provvedimento di diniego Notificato"
 - in caso di diniego per verifica lettera a) aggiorna l'elenco utilizzato dalla Questura per le verifiche
 - il sistema rende visibile lo stato dell'istanza e il Provvedimento di diniego alla Questura e al Beneficiario e non incrementa alcun contatore
 - in caso di ammissione:
 - la Prefettura:



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

- imposta lo stato dell'istanza in “ Ammessa – Provvedimento alla firma”
 - produce il Provvedimento di ammissione al Programma
 - stampa e firma il Provvedimento
 - scannerizza il Provvedimento firmato
 - carica sul sistema il Provvedimento firmato
 - imposta lo stato dell'istanza in “ Ammessa – Provvedimento firmato”
 - invia il Provvedimento di ammissione firmato (cartaceo) all'indirizzo indicato nell'istanza e all'arrivo della ricevuta di ritorno della raccomandata inserisce la data di ricezione della ricevuta
 - imposta lo stato dell'istanza in “Ammessa – Provvedimento Notificato”
- il sistema:
 - rende visibile lo stato del migrante e il Provvedimento alla Questura e al Beneficiario
 - incrementa in automatico il contatore delle domande ammesse
 - il Beneficiario informa l'interessato dell'avvenuto invio del Provvedimento di ammissione al Programma da parte della Prefettura. Il rimpatrio può essere eseguito anche se il Provvedimento non è stato ancora recapitato all'interessato
 - Si procede con il sottoprocesso “FASE DI ASSISTENZA AL RIMPATRIO”.

Il Beneficiario potrebbe ricevere, **prima dell'ammissione al programma di rimpatrio da parte della Prefettura**, da parte del migrante richiedente la comunicazione di: rinuncia al rimpatrio volontario, decesso, motivi di sospensione (es. malattia/infortunio/gravidenza). Questi casi comportano l'archiviazione della domanda. Pertanto:

- In caso di **rinuncia** al rimpatrio da parte del migrante:
 - il Beneficiario imposta sul sistema lo stato del migrante a “Non partito – Per rinuncia”
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura
- In caso di **decesso** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a “Non partito – Per decesso”



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

- il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura

Sottoprocesso "FASE DI ASSISTENZA AL RIMPATRIO"

- Il Beneficiario:
 - svolge tutte le attività necessarie a provvedere al rimpatrio vero e proprio
 - inserisce nel sistema gli estremi del documento di viaggio qualora non siano stati già inseriti dal Beneficiario in fase di compilazione dell'istanza
 - inserisce sul sistema la frontiera che sarà utilizzata per il rimpatrio
 - il sistema rende visibile tale informazione alla Polizia delle Frontiera e alla Prefettura
 - accompagna in Frontiera il migrante.

Durante questo periodo lo stato dell'istanza rimane "Ammissa – Provvedimento Notificato".

- La Polizia delle Frontiera:
 - consulta l'agenda dei rimpatri calendarizzati presso il porto/aeroporto
 - effettua i controlli di competenza
 - verifica della corrispondenza degli estremi del documento presentato in Frontiera rispetto a quelli indicati nell'istanza. Per quanto concerne il documento del migrante in caso di smarrimento, l'associazione beneficiaria dovrà aver inserito nel sistema la copia scannerizzata della denuncia di smarrimento e la copia del nuovo documento prima del passaggio in frontiera.
 - In caso di esito favorevole:
 - il Beneficiario effettua il rimpatrio e imposta lo stato del migrante in "Partito"
 - il sistema rende disponibile alla Prefettura e alla Questura lo stato della richiesta
 - il sistema incrementa il contatore relativo al numero di posti utilizzati decrementando il contatore dei posti disponibili.
 - In caso di esito non favorevole non si procede al rimpatrio
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante in "Non partito" indicando la motivazione
 - il sistema rende disponibile alla Prefettura e alla Questura lo stato della richiesta.
 - In caso di esito non partenza di solo alcuni dei componenti del nucleo familiare
 - Il Beneficiario imposta lo stato dell'istanza in "Partiti in parte"
 - Il sistema rende disponibile alla Prefettura e alla Questura lo stato della richiesta

MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Ufficio VI

Il Beneficiario potrebbe ricevere, **dopo l'ammissione al programma di rimpatrio da parte della Prefettura**, la comunicazione di: rinuncia al rimpatrio volontario, decesso, motivi di sospensione, irreperibilità. Questi casi, tranne che la sospensione, producono una variazione dei posti disponibili.

- In caso di **rinuncia** al rimpatrio da parte del migrante:
 - il Beneficiario imposta sul sistema lo stato del migrante a "Non partito – Per rinuncia" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e Questura .
- In caso di **decesso** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito – Per decesso" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura.
- In caso di **irreperibilità** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito – Per irreperibilità" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura".
- In caso di **motivi di salute** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito – Per motivi di salute". e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura.
- In caso di **motivi di giustizia** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito – Per motivi di giustizia" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note.
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura
- In caso di **fermato in frontiera** del migrante:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Non partito – fermato da PolFront" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura
- In caso di **sospensione** dell'istanza:
 - il Beneficiario imposta lo stato del migrante a "Sospesa" e inserisce il dettaglio della motivazione nel campo note.
 - il sistema rende visibile lo stato alla Prefettura e alla Questura
 - l'istanza dovrà essere riattivata successivamente.

Sottoprocesso "REVOCA ESPULSIONE"

Una volta rimpatriato il migrante può inviare al Beneficiario, dal proprio Paese di origine, l'istanza di revoca ai sensi dell'art. 13 comma 14 del T.U.



DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Ufficio VI

- Il Beneficiario scannerizza l'istanza di revoca e la carica sul sistema.
- Il sistema rende disponibile l'istanza di revoca alla Prefettura

In qualunque fase del processo, ciascuno degli utenti del sistema informatico può inviare una comunicazione a uno o più utenti tramite il sistema di comunicazione interno all'applicativo. In tal caso, il sistema invia in automatico una mail agli utenti interessati/di competenza della pratica.